

Nuovo metodo di governance (io direi più regolamentare)

Prof. Avv. Marta Cerioni

ogni tecnologia che incide su libertà, dignità o uguaglianza richiede — al di là dell'obbligo formale — una riflessione preventiva sul suo impatto. Non si tratta di compilare un modulo, ma di costruire una procedura viva, capace di tradurre in scelte concrete il **principio di proporzionalità** tra innovazione e diritti.

Competenze

- giuristi,
- **data scientist,**
- ingegneri,
- esperti di etica

Prof. Avv. Marta Cerioni



È uno strumento “**costituzionale**” in
senso operativo


Prof. Avv. Marta Cerioni

consente di misurare come l’**algoritmo** incida sui **valori fondativi dell’ordinamento europeo**, dalla **non discriminazione** all’**autonomia decisionale**, dal diritto a un **equo processo** fino alla **libertà d’espressione** e di informazione (O. Pollicino)

Cambio culturale di prospettiva... e di creare diritto (normazione, esecuzione, interpretazione...) attenzione

Questo cambio di prospettiva non è solo tecnico, ma **culturale**. L'AI Act chiede alle imprese e alle pubbliche amministrazioni di trasformare la tutela dei diritti da vincolo a valore: non più difendere per obbligo, ma governare per **responsabilità**. È un passaggio che richiama, per certi versi, la logica del modello 231, ma in chiave più ampia e strategica: il rischio non è solo legale o reputazionale, ma **civico e costituzionale**.

Pollicino

- 
- **Occorrono framework interni di valutazione**, che traducano i **diritti fondamentali** in **metriche osservabili**.
 - Come si misura la **non discriminazione** di un **modello predittivo**? Come si quantifica l'impatto di un **algoritmo** sull'**autonomia decisionale** di un individuo? Sono domande nuove, che richiedono competenze nuove e — soprattutto — un diverso approccio alla gestione del rischio.
 - Nuove figure occupazionali: **Fundamental Rights Officer** o il **AI Governance Lead**, professionisti capaci di dialogare tanto con il giurista quanto con l'ingegnere, di interpretare le norme e tradurle in **architetture operative**. **Ai Officer**

Publiche Amministrazioni

Prof. Avv. Marta Cerioni

- Le **pubbliche amministrazioni**, chiamate a implementare sistemi di **IA** per erogare servizi, assegnare risorse o valutare performance, dovranno adottare un approccio trasparente e documentato. La valutazione dell'impatto sui **diritti fondamentali** diventa anche una condizione di **legittimità costituzionale dell'azione amministrativa**.

Contro l'opacità algoritmica

modelli di FRIA sperimentale, creare **standard metodologici** capaci di combinare rigore giuridico e tenuta

Prof. Avv. Marta Cerioni

Sito:

https://apdcat.gencat.cat/en/documentacio/intelligencia_artificial/index.html

REGOLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024

che stabilisce **regole armonizzate** sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)

Rapporto:

Sussidiario?

Di completamento/integrazione?

Di Attuazione?


Prof. Avv. Marta Cerioni
Preminenza UE ma Corte cost. 1146/1988 principi supremi

art. 2, comma 2, l. 132/2025

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

Art. 3, comma 5

La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.



Via italiana per IA Legge n. 132 del 2025 Intelligenza artificiale in vigore dal 10 ottobre 2025


Prof. Avv. Marta Cerioni

CAPO I – PRINCIPI E FINALITÀ

ART.1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale.
2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al diritto dell'Unione europea.



Principi nell'uso dell'IA (trasversali)

Correttezza

Trasparenza

Prof. Avv. Marta Cerioni

Responsabilità (accountability) vulnus

Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.

dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità.

Definizioni:


-
- **sistema di intelligenza artificiale**: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689; un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
 - **dato**: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
 - c) **modelli di intelligenza artificiale**: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689. «modello di IA per finalità generali»: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia **addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti**, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, **ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato**;

ART.3

Principi generali su
ricerca,
sperimentazione,
sviluppo, adozione,
applicazione e
utilizzo di sistemi e di
modelli di
intelligenza artificiale
per finalità generali

- nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione,
- del diritto dell'Unione europea
- dei principi di trasparenza,
- proporzionalità,
- sicurezza,
- protezione dei dati personali,
- riservatezza,
- accuratezza,
- non discriminazione,
- parità dei sessi
- sostenibilità.

Prof. Avv. Marta Cerioni





Dati e processi

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avviene su dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.

Prof. Avv. Marta Cerioni

Dimensione antropocentrica art. 2 Cost.


I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati:

- nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo;
- della prevenzione del danno,
- della conoscibilità,
- della trasparenza,
- della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1,
- assicurando la sorveglianza e l'intervento umano.



- 4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà e non deve altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.
- 6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale preconditione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.
- 7. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della [legge 3 marzo 2009, n. 18](#).

Prof. Avv. Marta Cerioni





Linee direttrici

- Informazione
- Riservatezza dei dati
- Sviluppo economico
- Sicurezza e difesa nazionale

Prof. Avv. Marta Cerioni

Informazioni

Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sono rese con **linguaggio chiaro e semplice**, in modo da garantire all'utente la **conoscibilità dei relativi rischi** e il **diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati** dei propri dati personali.

Giovani

- < 14 anni occorre consenso di chi esercita la responsabilità Genitoriale
- > 14 e < 18 anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 **siano facilmente accessibili e comprensibili.**

Sviluppo economico (doveri dello Stato...)



CREAZIONE DI UN MERCATO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE INNOVATIVO, EQUO, APERTO E CONCORRENZIALE E DI ECOSISTEMI INNOVATIVI;



FACILITANO LA DISPONIBILITÀ E L'ACCESSO A DATI DI ALTA QUALITÀ PER LE IMPRESE CHE SVILUPPANO O UTILIZZANO SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PER LA COMUNITÀ SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE;



FAVORISCONO LA RICERCA COLLABORATIVA TRA IMPRESE, ORGANISMI DI RICERCA E CENTRI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL FINE DI INCORAGGIARE LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA.

Disposizioni di settore

sanità e disabilità

*Ricerca e
sperimentazione
scientifica*

*fascicolo sanitario
elettronico, sistemi di
sorveglianza nel settore
sanitario e governo della
sanità digitale*

Lavoro

professioni intellettuali

*Tutela del diritto di
autore e responsabilità*

Prof. Avv. Marta Cerioni

Art. 14

Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

- 1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.
- 2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.
- 3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.
- 4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Prof. Avv. Marta Cerioni

Art. 11

Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

- 1. L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.
- 2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'[articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152](#).
- 3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell'Unione europea.

Prof. Avv. Marta Cerioni